

# LOCAZIONI BREVI PER FINALITÀ TURISTICHE E IMPOSTA DI SOGGIORNO

PRINCIPALI ADEMPIMENTI E INDICAZIONI AI SENSI  
DELLE L.R. N. 11/2023 E N. 10/2023

La legge regionale n. 11/2023, in vigore dal 1° novembre 2023, disciplina l'attività di locazione breve per finalità turistiche.

La legge regionale n. 10/2023 e la deliberazione della Giunta regionale n. 1146/2023 disciplinano l'applicazione dell'imposta di soggiorno nei Comuni della Valle d'Aosta a partire dal 1° maggio 2024.

## RIEPILOGO ADEMPIMENTI A CARICO DEI LOCATORI



Accesso alla piattaforma "locazioni turistiche" per la presentazione della dichiarazione con i dati dell'alloggio, ai fini del rilascio del CIR, e per la segnalazione delle eventuali variazioni o in caso di subentro di altro locatore.



Possesso e pubblicità del CIR (Codice Identificativo Regionale) per ogni alloggio ad uso turistico.



Comunicazione delle presenze ai fini statistici.



Comunicazione alla Questura delle generalità di ciascun ospite (tramite il portale "alloggiati web").



Comunicazione all'amministratore di condominio, entro 30 giorni, dell'avvio dell'attività di locazione per finalità turistiche e del CIR dell'alloggio.



Applicazione dal 1° maggio 2024 dell'imposta di soggiorno a carico degli ospiti dell'alloggio e successivo versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta.

## LOCAZIONI BREVI TURISTICHE



Le locazioni brevi per finalità turistiche hanno una durata compresa tra 1 e 30 giorni consecutivi di pernottamento.



L'alloggio ad uso turistico è identificato come unità abitativa o camera arredata con destinazione d'uso temporanea ("seconda casa") o come camera arredata in unità abitativa adibita ad abitazione permanente ("prima casa").



Negli alloggi ad uso turistico è possibile l'erogazione di alcuni servizi (ricevimento, pernottamento, fornitura iniziale di biancheria da camera e da bagno, utilizzo delle pertinenze, pulizia...) mentre è vietato erogare ulteriori prestazioni di tipo alberghiero (colazione, cambio periodico biancheria...).

## INFORMAZIONI

CELVA

<https://www.celva.it/it/locazioni-brevi-turistiche-e-imposta-di-soggiorno/>

REGIONE VDA

[https://www.regione.vda.it/asstur/default\\_i.asp](https://www.regione.vda.it/asstur/default_i.asp)

Telefono 0165.527733 / 0165.527726 / 0165.527732

FAQ [https://www.regione.vda.it/asstur/locazioni\\_turistiche/default\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/asstur/locazioni_turistiche/default_i.aspx)

PORTALE LOCAZIONI TURISTICHE

<https://locazionituristiche.regione.vda.it>

Assistenza tel. 800.61.00.61

# LOCAZIONI BREVI PER FINALITÀ TURISTICHE E IMPOSTA DI SOGGIORNO

PRINCIPALI ADEMPIMENTI E INDICAZIONI AI SENSI  
DELLE L.R. N. 11/2023 E N. 10/2023

## IL CIR



Dal 01/11 al 31/12/2023 i locatori, per ogni alloggio ad uso turistico, possono richiedere il Codice Identificativo Regionale (CIR), rilasciato dal Comune tramite il portale "locazioni turistiche".



Il formato del CIR è "Alloggio ad uso turistico - VDA - Nome Comune - n. 0000".



Il locatore per finalità turistiche deve rendere sempre chiaramente leggibile il CIR su ogni strumento di promozione.

## LA PIATTAFORMA



Il locatore, tramite SPID/CIE/TS-CNS, accede alla piattaforma "locazioni turistiche" <https://locazionituristiche.regione.vda.it>, inserisce i dati dell'alloggio e riceve automaticamente il CIR.



È possibile, tramite apposito modulo, delegare l'assolvimento degli obblighi di legge.



La variazione dei dati, la cessazione definitiva dell'attività, la cessazione per subentro possono essere comunicate sul portale.



L'accesso alla piattaforma è necessario anche per comunicare, nell'apposita sezione, le presenze ai fini statistici.



Sulla piattaforma sarà possibile richiedere che l'alloggio con CIR sia promosso sul sito lovevda.it.



La piattaforma consente inoltre ai Comuni di esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza.

## IMPOSTA DI SOGGIORNO



Dal 1° maggio 2024 l'imposta di soggiorno è obbligatoria, in tutti i Comuni valdostani, anche per gli ospiti degli alloggi ad uso turistico.



L'imposta è applicata, per ogni ospite, per le prime sette notti consecutive di soggiorno, con le riduzioni e le esenzioni previste dalla legge.



La Giunta regionale ha fissato i criteri e le tariffe minime per ogni tipologia di attività turistico-ricettiva, compresi gli alloggi ad uso turistico.



I Comuni possono approvare annualmente le tariffe dell'imposta, con la facoltà di aumentare del 50% l'importo minimo (non è possibile, in ogni caso, applicare una tariffa inferiore a 0,50€ e superiore a 5 €)